

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

in persona del dott. Enrico Astuni, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ex art. 281-sexies c.p.c.

nella causa iscritta al n. *omissis*/2016 R.G. promossa da:

SOCIETÀ SRL e FIDEIUSSORE

ATTORI

CONTRO

BANCA

CONVENUTA

Conclusioni

Per la SOCIETÀ S.R.L. E il FIDEIUSORRE: come da foglio allegato:

“In via preliminare: ... omissis ... In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del d.i. n. omissis/2016 per i motivi tutti espressi in narrativa; - accertare l'inesigibilità del credito e per l'effetto dichiarare la nullità e/o invalidità e/o illegittimità del d.i. qui opposto; Nel merito e in via principale: - revocare il d.i. opposto per assoluta mancanza di prova sull'ammontare del credito ingiunto; - revocare il d.i. n. omissis/2016 in ogni sua parte, in quanto inammissibile, infondato, invalido, illegittimo per inesigibilità del credito ingiunto; - revocare il d.i. omissis/2016 in ogni sua parte, in quanto inammissibile, infondato, invalido, illegittimo per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, assolvere la concludente da ogni avversaria pretesa; In via riconvenzionale: - accertata e dichiarata la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della BANCA, voglia l'Ill.mo Giudice condannare parte convenuta al risarcimento del danno in favore di parte opponente per le gravi e pregiudizievoli iscrizioni ipotecarie conseguenti all'emissione del decreto ingiuntivo, nella misura che sarà determinata dal CTU contabile che codesto Ill.mo Giudice vorrà nominare ovvero nella diversa misura che, in via equitativa, sarà da quest'ultimo ritenuta di giustizia. In qualsiasi caso: - condannare la BANCA. a versare a favore della SOCIETÀ S.R.L., previa compensazione delle eventuali somme riconosciute a debito della società opponente e delle somme riconosciute a credito a titolo di risarcimento danni, l'eventuale eccedenza tra la somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni e l'eventuale somma risultante a debito quale saldo del c/c oggetto del d.i.. Con vittoria delle spese di lite. In via istruttoria ... omissis ...”.

Per la BANCA: come in comparsa di risposta:

“confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, comunque, dichiarare tenuti e per l'effetto condannare la SOCIETÀ SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in omissis, C.F. omissis, e – nella loro qualità di fidejussori ed entro il limite della garanzia prestata - il Sig. omissis, nato a omissis, in data omissis, C.F. omissis, e il Sig. omissis, nato a omissis, in data omissis, C.F. omissis, tutti in solido fra loro, a pagare alla BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, come sopra rapp.ta e difesa, la somma

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Enrico Astuni, del 24 ottobre 2018

complessiva di € 396.078,01 oltre agli interessi al tasso legale dal dovuto sino al saldo, il tutto oltre alle spese del procedimento monitorio, nonché rimborso forfettario, IVA e CPA sull'imponibile come per legge e successive occorrenze, ovvero quella somma maggiore o minore risultante in corso di causa. Con integrale rifusione delle spese di giudizio".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La BANCA ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo in data 31.3.2016 n. *omissis*/16 nei confronti della SOCIETÀ S.R.L. e dei due fideiussori *omissis* e *omissis* per la somma di € 396.078,01 oltre interessi e spese.

Titolo della domanda monitoria è l'esposizione debitoria maturata dalla SOCIETÀ S.R.L. per anticipazioni su fatture, pertinenti al conto corrente n. *omissis*.

Il conto è stato acceso in data 10.1.2014 (doc. 1 monitorio).

Sul c/c la BANCA ha concesso in data 20.1.2014 alla SOCIETÀ S.R.L. una linea di credito a revoca di € 400.000,00 utilizzabile nella sola forma degli "anticipi fatture senza canalizzazione" (doc. 2 mon.).

Le esposizioni debitorie della SOCIETÀ S.R.L. sono state garantite dai FIDEIUSSORI mediante fideiussione *omnibus* fino a concorrenza della somma di € 845.000,00 (doc. 3 mon.).

Con racc. 26.2.2016 (doc. 7/9 monitorio), la BANCA ha comunicato alla SOCIETÀ S.R.L. e ai due fideiussori la revoca dagli affidamenti concessi, compresa la linea per anticipo fatture regolata sul c/c n. *omissis*, il recesso dal c/c n. *omissis* (con saldo debitore di € 57.006,40) e dal c/c n. *omissis* (con saldo debitore di € 396.078,01) e intimato il rientro dell'esposizione nel termine di 15 giorni dalla ricezione della missiva.

Avverso il decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione la debitrice e i fideiussori.

Essi hanno contestato l'incompletezza della documentazione versata in atti dalla banca, **per non aver essa prodotto il contratto di c/c n. *omissis* collegato al conto anticipi, né l'estratto conto** (movimenti, riassunti scalari e riepilogo delle competenze) **completo dall'accensione al passaggio a sofferenza del suddetto c/c n. *omissis*.**

Hanno altresì contestato "l'indebita applicazione di interessi anatocistici sul c/c n. *omissis* funzionalmente collegato al conto anticipo fatture oggetto del d.i." (citazione pag. 12 ss.), l'indebita applicazione della commissione di massimo scoperto (citazione pag. 18 ss.), genericamente contestato *ex art. 2719 c.c.* la conformità all'originale delle copie fotografiche dei contratti (pag. 21).

In via riconvenzionale essi hanno richiesto il risarcimento del danno per violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale, avendo la banca rifiutato l'offerta di definizione a saldo e stralcio avanzata dalla SOCIETÀ S.R.L. con lett. 12.1.2016 (doc. 5 mon.) e peggiorato l'immagine commerciale della SOCIETÀ S.R.L. (pag. 21 ss.).

La banca s'è costituita in giudizio, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Ha ribadito che oggetto del giudizio doveva intendersi il solo debito per anticipazioni non rimborsate (c/c n. *omissis*) e non il c/c ordinario n. *omissis*.

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Enrico Astuni, del 24 ottobre 2018

Ha nondimeno prodotto il contratto di accensione di quest'ultimo c/c in allegato alla comparsa di risposta (doc. 5 att.) ed è stata autorizzata, a domanda, alla produzione in forma cartacea (vedi verbale di udienza 1.2.2017) di estratti conto, riassunti scalari e comunicazioni periodiche alla clientela (doc. 7/10 att.).

Durante il presente giudizio, la SOCIETÀ S.R.L. ha depositato al Tribunale di Torino domanda di concordato con riserva (vedi verbale di udienza 15.2.2017); la proposta di concordato è stata approvata dall'adunanza dei creditori (verbale 17.1.2018), omologata dal Tribunale (18.4.2018) e ne è attualmente in corso l'esecuzione.

2. Preliminarmente deve respingersi, perché assolutamente generica, la contestazione concernente il (preteso) difetto di conformità agli originali cartacei dei contratti prodotti dalla banca in via telematica.

3. La domanda monitoria verte in modo evidente sul solo debito per anticipazioni, quale rilevato nel conto n. *omissis*.

L'ammontare oggetto di ricorso (€ 396.078,01) corrisponde infatti: - al saldo debitore del conto n. *omissis* di cui la banca ha intimato il pagamento con le cit. racc. 26.2.2016 (doc. 7/9 mon.); - alle risultanze degli estratti conto depositati, specificamente al saldo debitore al 31.12.2015 (€ 406.227,85) al netto delle competenze liquidate in pari data e regolate sul c/c ordinario (€ 10.149,84) e dell'imposta di bollo (€ 25,21) emergenti da pag. 45 dell'estratto (doc. cit.) e dal certificato ex art. 50 TUB (doc. 12 mon.).

I debitori intimati non hanno esteso il giudizio, neppure in via riconvenzionale, all'accertamento del saldo del conto ordinario n. *omissis*, poiché nelle conclusioni di merito della citazione non è dato rinvenire alcuna domanda di questo tenore: la riconvenzionale bensì proposta riguarda infatti "la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della BANCA" e il conseguente risarcimento del "danno effettivamente subito" (pag. 27), ma non il ricalcolo del dare-avere del c/c n. *omissis*; l'eccezione di compensazione proposta (pag. 28) riguarda parimenti la "compensazione delle eventuali somme riconosciute a debito della società opponente e delle somme riconosciute a credito a titolo di risarcimento danni" e non il saldo in tesi creditore che la SOCIETÀ S.R.L. potrebbe vantare sul c/c n. *omissis* a seguito di un eventuale ricalcolo (il saldo banca esponeva peraltro alla data di chiusura un debito superiore a 50 mila euro, come si è detto).

È invece tesi dei debitori che il saldo debitore del conto anticipi sia giuridicamente, praticamente inscindibile dal saldo del c/c di corrispondenza, di modo che non sarebbe consentito alla banca frazionare le due posizioni e che la deduzione in giudizio del credito derivante dalle anticipazioni implicherebbe la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al c/c di corrispondenza.

In termini generali, al quesito non può essere data una risposta definitiva e univoca, poiché è noto che la linea di credito per anticipazioni su fatture è normalmente configurata nella pratica bancaria secondo almeno tre diverse modalità.

Diversi sono anche, di conseguenza, i nessi funzionali esistenti tra la linea di credito per anticipo fatture e il conto corrente di corrispondenza su cui la linea normalmente lavora.

In una prima ipotesi, l'anticipazione è configurata come un ordinario finanziamento garantito da cessione pro solvendo o da mandato irrevocabile all'incasso del credito, rilasciato dal cliente alla banca.

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Enrico Astuni, del 24 ottobre 2018

A presentazione della carta commerciale, la banca registra a debito gli anticipi su un distinto conto di evidenza (c.d. conto anticipi) e rende contestualmente disponibile la somma anticipata sul c/c ordinario.

Gli interessi passivi maturano sul conto di evidenza e vengono successivamente regolati mediante addebito al conto ordinario, insieme con commissioni e spese.

Alla scadenza, se la fattura presentata non è stata incassata e il cliente non ha comunque rimborsato la somma erogata, è normalmente facoltà della banca chiudere l'anticipazione addebitando il c/c ordinario.

Il carattere facoltativo dell'addebito in conto dell'anticipazione scaduta implica che la banca abbia anche facoltà di agire autonomamente per il recupero dell'anticipazione concessa e non rimborsata alla scadenza: o nei confronti del debitore ceduto o nei confronti dello stesso cliente.

In uno scenario fisiologico di continuità aziendale, peraltro, è normale che le fatture rimaste insolute vengano coperte mediante presentazione allo sconto di un nuovo portafoglio commerciale con scadenza successiva, atteso che la chiusura dell'anticipazione comporta il ripristino del c.d. castelletto.

In questa modalità, il legame tra anticipazione e conto anticipi da una parte e c/c di corrispondenza dall'altra appare debole e inessenziale, almeno agli effetti della questione che ne occupa.

Il conto anticipi non ha funzione di conto corrente, limitandosi a registrare l'esposizione debitoria del cliente per le somme erogate e non rimborsate e a liquidare interessi commissioni e spese pertinenti alla linea di credito.

Al netto di interessi e spese, sistematicamente regolati sul conto ordinario, il saldo del conto anticipi rappresenta il capitale anticipato e non rimborsato: posizione debitoria autonoma e assistita da una specifica *causa debendi* rispetto al saldo (a credito o debito che sia) del c/c di corrispondenza. Su queste premesse, non sussistono dunque validi argomenti per negare al debito per anticipazioni risultante dal conto anticipi un'autonoma azionabilità in giudizio.

All'estremo opposto, l'anticipazione è configurata come apertura di credito in conto corrente, garantita dalla cessione di portafoglio (c.s.).

La presentazione della carta commerciale non comporta erogazione di denaro, né accredito di somme sul c/c di corrispondenza, ma soltanto la creazione da parte della banca di una disponibilità che il cliente può utilizzare con le modalità consuete (prelievi, ordini di pagamento, emissione assegni ecc.) di un'ordinaria apertura di credito in conto corrente: disponibilità commisurata a una percentuale dell'ammontare nominale del portafoglio ceduto e temporanea perché legata alla scadenza delle fatture comprese nel portafoglio.

Come in un'ordinaria apertura di credito, gli interessi sono liquidati e addebitati direttamente sul c/c di corrispondenza, al tasso contrattualmente previsto per l'anticipazione SBF: tasso normalmente inferiore a quello di un fido per cassa, in ragione della garanzia in senso ampio costituita dalla cessione *pro solvendo* del portafoglio commerciale.

Alla scadenza dell'anticipazione, lo scoperto consentito si riduce di conseguenza, rendendo necessario al cliente di ridurre l'esposizione debitoria o di coprirlo per il tramite di una linea di credito diversa, a valere sul medesimo conto corrente (ad es. un ordinario fido per cassa).

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Enrico Astuni, del 24 ottobre 2018

Peraltro, in situazioni fisiologiche di continuità aziendale, valgono le medesime considerazioni di cui sopra: il cliente è normalmente in grado di mantenere inalterato l'ammontare del fido concesso presentando allo sconto un nuovo portafoglio fatture con scadenza successiva.

Se è costruita come apertura di credito in c/c garantita, la linea per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile rispetto al saldo (eventualmente) debitore del c/c di corrispondenza, su cui la banca ha concesso la disponibilità che il cliente ha utilizzato.

Deve pertanto coerentemente affermarsi che non è, in tal caso, facoltà delle parti far valere in giudizio la sola linea di credito per anticipazioni, indipendentemente dal c/c cui accede o, in termini equivalenti, che la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti deve in tal caso riguardare il c/c nel suo insieme.

A conclusioni identiche – inscindibilità del saldo – sembra doversi pervenire anche nel caso in cui, a presentazione della carta commerciale, la banca accredita l'ammontare degli effetti presentati direttamente sul c/c ordinario (senza separata contabilizzazione in conto anticipi), con disponibilità immediata e valuta futura.

L'accredito in conto corrente dà facoltà al cliente di utilizzare la somma prima che il debitore abbia pagato l'effetto. La valuta futura comporta, nondimeno, per il caso di utilizzo, uno scoperto per valuta con conseguente maturazione di interessi debitori che, anche in tal caso, sono liquidati direttamente sul c/c.

3.1. Nel caso di specie, in data 20.1.2014 la BANCA ha concesso a SOCIETA' SRL un affidamento di € 400.000,00 valido fino a revoca e utilizzabile esclusivamente per l'erogazione di anticipazioni su fatture. Risulta dall'instestazione del contratto (nel riquadro in alto a sinistra) che la linea di credito è stata appoggiata al c/c n. *omissis*, acceso in data 10.1.2014 (doc. cit.).

Il funzionamento della linea di credito per anticipazioni su fatture può essere ricostruito, avuto riguardo alle previsioni contrattuali di cui alla "*Sezione III Anticipi su fatture e su contratti*" delle condizioni generali di contratto e alla normale operatività emergente dall'estratto del conto n. *omissis*, prodotto dalla banca prima in forma cartacea, poi in via telematica in memoria n. 2.

Il punto 3 delle c.g.c. prevede che "*l'anticipazione può essere effettuata direttamente sul conto corrente ordinario del Cliente o a valere su conto apposito (Conto Anticipi) acceso a nome del Cliente, nel qual caso le somme anticipate dalla Banca verranno registrate a debito di tale Conto Anticipi e messe a disposizione del Cliente mediante accredito in conto corrente ordinario*". Il caso di specie ricade in quest'ultima ipotesi (separato conto anticipi): il debito restitutorio derivante dall'anticipazione concessa è stato registrato in dare ("*in uscita*") del c/c n. *omissis*; contestualmente le somme anticipate sono state messe a disposizione della SOCIETÀ S.R.L. con accredito ("*in entrata*") del c/c di corrispondenza n. *omissis*; il nesso tra le due operazioni, accredito del conto ordinario e addebito del conto anticipi ha ricevuto evidenza contabile nel giroconto per anticipo fatture ("*ant. ft.*").

La posizione a debito aperta con l'anticipazione viene fisiologicamente chiusa mediante incasso della fattura anticipata e corrispondente accredito del conto anticipi. Prevedono al riguardo i punti 3 e 4 delle c.g.c., per il caso di operatività mediante distinto conto anticipi, che "*gli importi incassati a fronte delle anticipazioni effettuate dovranno essere successivamente accreditati sul Conto Anticipi medesimo*" (3) e che "*nell'eventualità che, per una causa qualsiasi, somme inerenti a crediti relativi ad anticipazioni effettuate pervenissero*

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Enrico Astuni, del 24 ottobre 2018

direttamente sul conto corrente ordinario del cliente, la Banca avrà facoltà di stornare gli accrediti operati e di contabilizzarli sul Conto Anticipi stesso". È indiscusso, e risulta dall'e/c, il sistematico giroconto dal c/c ordinario n. omissis al conto n. omissis di importi per "scarico fatture" (o formule consimili).

Ogni fattura è anticipata salvo buon fine. **La cessione del credito** – o il rilascio alla banca di un mandato irrevocabile all'incasso ex art. 1723 c.c. – **deve quindi intendersi fatta pro solvendo** (punto 1) e **non elide o estingue l'obbligo del cliente di restituire l'anticipazione alla scadenza del termine fissato per il singolo anticipo**. Prevede infatti il punto 5 delle c.g.c. che *"resta inteso che i crediti sono anticipati salvo buon fine e pertanto, in ogni caso, il Cliente alla scadenza del singolo anticipo sarà comunque tenuto a rimborsare la Banca degli importi anticipati, oltre interessi ed accessori, e ciò indipendentemente dall'incasso, entro la scadenza dell'anticipo, da parte della Banca, del credito anticipato"*.

In caso di mancato incasso del credito anticipato e di mancato rimborso dell'anticipazione da parte del cliente, la Banca è facoltizzata (*"potrà"*) ad *"addebitare il conto corrente ordinario e ogni altro rapporto o conto del Cliente stesso, anche in caso di incapacienza"* (punto 5 alinea).

Dall'e/c la banca risulta essersi avvalsa ripetutamente di questa facoltà, come evidenziano i numerosi accrediti per *"scarico ant. ft. scad."* (o altra consimile formula).

Il carattere facoltativo dell'addebito in conto dell'anticipazione scaduta implica, peraltro, come già è stato detto *sub* § 3 che la Banca ha facoltà di non addebitare il conto ordinario e agire invece autonomamente per il recupero dell'anticipazione concessa e non rimborsata alla scadenza.

Eguale, *"in caso di recesso da parte della Banca, il Cliente dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto, indipendentemente sia dall'incasso dei crediti, sia dai termini di pagamento contrattualmente previsti"* (punto 6).

Infine, gli interessi maturati sull'anticipazione e le spese relative sono, con la consueta periodicità trimestrale, liquidati sul conto anticipi e regolati (*recte* pagati) mediante giroconto sul conto corrente ordinario n. omissis, come risulta dall'e/c ed è incontestato tra le parti.

In definitiva, trattandosi nella specie di una linea di credito per anticipazioni regolata mediante distinto conto anticipi, deve ammettersi – sulle premesse di cui *sub* § 3 – la facoltà della banca di agire in giudizio per il pagamento del solo saldo debitore del conto anticipi, saldo rappresentante le somme capitali anticipate e non rimborsate.

3.2. La restrizione dell'oggetto del giudizio al solo conto anticipi n. omissis ha un'immediata evidente ricaduta sulle difese degli oppositori.

Essi hanno eccepito, come riferito nella narrativa *sub* § 1, l'applicazione da parte della banca di competenze indebite (interessi anatocistici, c.m.s.) sul conto corrente n. omissis, senza tuttavia proporre una domanda riconvenzionale per estendere il *thema disputandum* al distinto rapporto costituito dal c/c n. omissis.

Limitando la cognizione al solo conto anticipi è evidente che tali eccezioni siano irrilevanti in quanto su esistenza e ammontare del debito per anticipazioni erogate e non rimborsate, debito espresso dal saldo del conto anticipi, non interferisce l'esistenza di eventuali illegittimità consumate dalla banca sul c/c ordinario su cui la linea per anticipo fatture lavorava.

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Enrico Astuni, del 24 ottobre 2018

Anche ad esaminare la questione dall'angolazione del conto n. *omissis*, le eccezioni proposte restano irrilevanti, sia perché i clienti non hanno fatto valere alcuna specifica illegittimità nella liquidazione di interessi commissioni e spese per quanto attiene al conto n. *omissis*; in ogni caso, il saldo debitore fatto valere è depurato di interessi commissioni e spese che sono stati sistematicamente regolati e pagati sul c/c n. *omissis*, sia perché la c.m.s. non è mai stata prevista nelle condizioni economiche di contratto (doc. cit.), né applicata nelle liquidazioni trimestrali del conto anticipi (doc. cit.).

Risulta invece applicata, ma non è oggetto di specifica contestazione, la commissione disponibilità immediata fondi (DIF) con aliquota contenuta nei limiti di legge, pari allo 0,50% trimestrale.

3.3. Nel merito la domanda monitoria è pienamente fondata.

Dagli estratti conto risulta al 31.12.2015 un saldo debitore di € 396.078,01, depurato delle competenze liquidate a fine trimestre e dell'imposta di bollo.

Poiché la banca ha sistematicamente regolato sul conto ordinario interessi commissioni e spese maturate, il saldo debitore sopra espresso deve intendersi costituito da solo capitale. In ogni caso gli attori non hanno specificamente contestato le competenze addebitate dalla banca sul conto n. *omissis*.

Il credito per capitale – somme anticipate e non rimborsate – è certo e liquido perché la società opponente **non ha mai contestato in questo giudizio an e quantum delle presentazioni di portafoglio commerciale risultanti dall'estratto conto, né ha provato od offerto di provare di aver tempestivamente impugnato le risultanze degli estratti conto a lei indirizzati.**

Tale credito è anche esigibile, atteso che il punto 6 della Sezione III delle condizioni generali di contratto obbliga il cliente a *“provvedere al pagamento di quanto dovuto, indipendentemente sia dall'incasso dei crediti, sia dai termini di pagamento contrattualmente previsti”* in caso di recesso della banca.

4. Parte attrice ha chiesto in via riconvenzionale alla BANCA il risarcimento del danno, per il discredito commerciale arrecato dal comportamento tenuto, in tesi non rispettoso dei doveri di buona fede contrattuale.

La domanda è infondata.

Il recesso intimato con racc. 26.2.2016 (doc. cit.) rispetta le previsioni più rigorose previste dai contratti, assegnando termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione per *“restituire i moduli di assegno ancora in possesso, nonché, ai sensi delle norme contrattuali, a costituire e mantenere i fondi per il pagamento di eventuali assegni emessi prima del ricevimento della presente comunicazione e per i quali non siano ancora scaduti i termini di presentazione”* e si qualifica pertanto come recesso libero (*ad nutum*) e non causale.

Vedi ad es. art. 5 dell'affidamento 20.1.2014: *“la banca ha facoltà di recedere dall'apertura di credito o da altro contratto di fido, nonché di ridurre l'importo o di sospendere l'utilizzo soltanto con le modalità di seguito specificate: - in caso di contratto di fido a tempo indeterminato (c.d. fido a revoca) con effetto immediato e senza preavviso al ricorrere di giusta causa o giustificato motivo oppure, in mancanza, con preavviso non inferiore a quindici giorni”*.

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Enrico Astuni, del 24 ottobre 2018

La motivazione del recesso è irrobustita dalla contestazione, rilevante come giustificato motivo, contenuta nella cit. lettera 26.2.2016, delle seguenti inadempienze: “*mancato rientro dell’extrafido e persistenza dello sconfinamento (nonostante ns. sollecito)*”.

Il riferimento è alla missiva 8.2.2016 (doc. 6 mon.) dove si contestava alla SOCIETÀ S.R.L. di avere un saldo debitore di conto corrente superiore ai limiti del fido e, soprattutto, un portafoglio fatture presentato allo sconto rimasto insoluto e non coperto tramite rimesse della cliente né addebitabile in conto corrente per evidente carenza di provvista per oltre il 50% del fido concesso (oltre 200 mila euro).

Le circostanze risultanti da questa missiva non sono state contestate dalla SOCIETÀ S.R.L., né stragiudizialmente (nella lettera di recesso si dà atto che la precedente missiva è “*rimasta inevasa*”) né in questo giudizio.

Dopo aver ricevuto la missiva la società debitrice non ha provveduto a rientrare nei limiti del fido, poiché dall’estratto del c/c n. *omissis* non risultano accrediti apprezzabili tra l’8.2.2016 e la data del recesso (c’è un bonifico di € 107,05 il 26.2.2016), né ha coperto in alcun modo il debito per anticipazioni rimborsate (dall’estratto conto non risultano movimenti di sorta e neppure presentazione di nuova carta commerciale).

Non ultimo, la debitrice stessa ha manifestato sintomi di impotenza finanziaria, dichiarando di voler offrire a saldo e stralcio, anche a titolo di transazione di imprecise illegittimità, una somma (€ 120.000) pari a meno di un terzo dell’esposizione debitoria risultante dai saldi banca: vedi lettera 5.12.2015 a firma del precedente difensore degli opposenti (doc. 4 mon.).

Anche a non considerare di qualche peso la lettera 5.12.2015 nella decisione della banca di recedere da tutti i rapporti, resta il fatto che il recesso appare essere stato esercitato nel rispetto delle condizioni di legge e contrattuali e senza violazione del dovere di buona fede, con conseguente reiezione della domanda risarcitoria proposta da parte attrice.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Conferma il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta dagli attori e li condanna in solido a rifondere le spese della presente opposizione che liquida d’ufficio in € 15.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA come per legge e IVA se indetraibile.

Torino, 24 ottobre 2018

Il Giudice
(dott. Enrico Astuni)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*